



**PROVINCIA DI GENOVA**  
**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

5 DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI  
DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI

Prot. Generale N. 0050150 / 2011

Atto N. 2731

**OGGETTO: A.O.C. S.r.l. Autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 56 della L.239/2004 allo stoccaggio di una miscela di idrocarburi fiscalmente assimilabile ad olio combustibile ATZ presso l'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in Calata Oli Minerali - Genova Porto.**

In data 26.04.2011 il/la sottoscritto/a **SINISI PAOLO** ha adottato il provvedimento Dirigenziale di seguito riportato.

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e l'Art. 33 dello Statuto della Provincia di Genova;

Visto altresì l'Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**Visti:**

il R.D.L.2 novembre 1933 n.1741 convertito nella L.8 febbraio 1934 n.367 (Disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e dei carburanti);

il R.D. 20 luglio 1934 n.1303 approvazione del regolamento per l'esecuzione del R.D.L. 1741/33 convertito nella L.n.367/1934;

il D.P.R.18 aprile 1994 n.420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali);

la legge 23 agosto 2004 n. 239, di riordino del settore energetico;

la Legge regionale 21.06.1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia);

la Circolare 07.10.2004, n. 165 della Direzione Generale per l'Energia del Ministero delle Attività Produttive, recante "*Legge 239/2004 - Prime indicazioni per il settore petrolifero*".

la Legge regionale 29.05.2007, n. 22 (Norme in materia di energia);

la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot.n.4100 del 24/02/2011 avente ad oggetto "Quesito sulle eventuali procedure autorizzative da porre in essere, ai sensi della legge 239/04, per l'attivazione di impianti di trattamento di miscele e di residui oleosi di recupero, di produzione di emulsioni stabilizzate e di conversione di rifiuti in prodotti assimilabili ad oli minerali".

la circolare n.12/D della Direzione Centrale dell'Agenzia delle Dogane, prot. n. 26083 R.U. del 28.03 u.s. recante Procedimenti autorizzativi di cui all'art.1, commi 56 e 57, della Legge 239/04, afferenti ai depositi ed agli impianti di lavorazione di oli minerali – Rilascio del parere fiscale obbligatorio e vincolante – Precisazioni;

il Provvedimento Dirigenziale n. 990/21581 del 18 febbraio 2011, con il quale alla Società A.O.C. S.r.l. è stata rilasciata Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente all'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato in Calata Oli Minerali – Genova Porto (GE).

**Premesso che:**

in forza di quanto disposto dalla sopra richiamata normativa, alla Provincia di Genova è stata attribuita la competenza al rilascio delle autorizzazioni alle attività di produzione e stoccaggio di oli minerali, in precedenza rilasciate dal Ministero delle Attività Produttive e dalla Prefettura (in base ad una ripartizione di competenze determinata dalla capacità degli impianti), così come rilevato anche nella nota della Regione Liguria n.21020/137 del 28.01.2005;

in data 27 ottobre 2010 la Società A.O.C. S.r.l. ha presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 56 della Legge 239/2004 per lo stoccaggio di una miscela di idrocarburi fiscalmente assimilabile ad olio combustibile ATZ per la capacità complessiva di m<sup>3</sup> 600. I serbatoi individuati sono D08 – D10 – D15 – D16 della capacità di m<sup>3</sup> 150 ciascuno presso l'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato in Calata Oli Minerali – Genova Porto (GE).

In data 22 novembre 2010 la Provincia ha provveduto ad avviare il relativo procedimento inoltrando richiesta di parere alle Amministrazioni interessate (Agenzia delle Dogane, Vigili Fuoco, Autorità Portuale, Regione Liguria e Comune di Genova);

poiché la medesima Ditta aveva in corso presso la Provincia di Genova un procedimento I.P.P.C. sulle linee di trattamento rifiuti e in tale contesto era emerso da parte di ARPAL una criticità rispetto alla natura del prodotto dichiarato, in data 17 novembre 2010 l'Ufficio competente, in assenza di un regolamento di attuazione della L.239/2004, ha ritenuto opportuno avanzare al Ministero dello Sviluppo Economico una richiesta di chiarimenti in merito ai prodotti c.d. energetici, che fermo restando il rispetto delle varie normative di settore vigenti, debbono essere effettivamente assoggettati ad autorizzazione ai sensi della più sopra richiamata L.239/2004, e in particolare se questa sia dovuta esclusivamente per i prodotti finiti che non richiedono ulteriori operazioni di miscelazione.

**Considerato che:**

in data 10 febbraio 2011 la Società ha provveduto a chiedere un'integrazione alla autorizzazione richiesta in data 27 ottobre 2010 consistente in un ampliamento della capacità di stoccaggio del "deposito doganale privato vigente" fino a m<sup>3</sup> 1200 per necessità lavorative connesse alla sospensione del conferimento a terzi dei prodotti oleosi recuperati susseguenti alla contestazione ARPAL del dicembre 2010;

con nota prot.n. 21699 del 21 febbraio 2011 la Provincia di Genova, nel ribadire che il termine per la conclusione del procedimento era fissato in 180 giorni dalla presentazione della prima domanda e pertanto entro il 26 aprile 2011, sollecitava ai diversi Enti il rilascio dei pareri già richiesti;

in ordine alla suddetta istanza sono stati raccolti i seguenti pareri favorevoli:

- nota prot.n. 433267 del 13 dicembre 2010 del Comune di Genova e nota di conferma prot.n.72579 del 04 marzo 2011;
- nota prot.n.14870 del 25/02/2011 dell'Ufficio delle Dogane di Genova;
- nota prot.n.6169/P.I. del 02 marzo 2011 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

ad oggi non hanno fatto pervenire alcuna comunicazione al riguardo né la Regione Liguria né l'Autorità Portuale e pertanto ai sensi dell'art. 6 del D.P.R.420/94, stante il lasso di tempo trascorso, lo stesso può ritenersi acquisito favorevolmente.

**Preso atto che:**

Con nota prot. n. 41051 del 05 aprile 2011 la Provincia di Genova ha chiesto all'Ufficio delle Dogane di Genova, con riferimento alla circolare della Direzione Centrale della Agenzia delle Dogane prot.n.26083 R.U. del 28 marzo u.s., di voler confermare od eventualmente modificare/integrare il parere vincolante espresso dall' Ufficio con nota prot.n.RU 14870 del 25.02.2011 in merito all'istanza di autorizzazione di cui all'oggetto;

l'Ufficio delle Dogane non ha fatto pervenire alcuna ulteriore comunicazione al riguardo;

in data 18.04.2011 presso la Direzione Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti della Provincia in ordine alla nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 4100 del 24.02.2011 ed alla circolare n.12/D della Direzione Centrale dell'Agenzia delle Dogane, prot. n. 26083 R.U. del 28.03 u.s., è stata convocata una riunione con l'Agenzia delle Dogane, al fine chiarire ed approfondire alcuni aspetti in ordine ai procedimenti attivati presso questa Amministrazione ai sensi della L.239/2004 e, nello specifico, in merito alla istanza



inoltrata dalla Società A.O.C. di Genova per lo stoccaggio di prodotti energetici assimilati ad oli combustibili densi ATZ;

nel corso del suddetto incontro la Provincia ha ritenuto che l'attività svolta dalla Ditta A.O.C. sia riconducibile alla definizione di opifici di conversione di rifiuti in prodotti assimilabili ad oli minerali e che la mancanza di specifiche merceologiche per la caratterizzazione di questi prodotti, come sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, fanno sì che gli stessi non debbano essere sottoposti ad autorizzazione ai sensi della L. 239/04, fermo restando il loro assoggettamento alla materia ambientale, di sicurezza e fiscale.

l'Agenzia delle Dogane infatti ritiene che l'attività della Ditta sia riconducibile alla definizione di trattamento e di depurazione di miscele contenenti idrocarburi e residui oleosi di recupero;

la Provincia, diversamente, riferendosi proprio al parere del Ministero dello Sviluppo Economico che, per quest'ultima tipologia di impianti richiama espressamente la rigenerazione degli oli usati da cui si ottiene circa il 25% del totale degli oli lubrificanti finiti immessi in consumo, ritiene, sotto il profilo tecnico, che a questa categoria siano da ricondursi le attività svolte dai consorzi degli oli usati, peraltro non presenti sul territorio provinciale, che, in impianti di grandi dimensioni simili a raffinerie, trattano ingenti tonnellate di prodotto ogni anno.

### Considerato che

Alla conclusione dell'incontro la Provincia ha convenuto che, benché l'attività di fatto sia riconducibile alla fattispecie che non necessita di autorizzazione, per le sole finalità di stoccaggio possa essere rilasciata ad A.O.C. l'autorizzazione richiesta in quanto:

la Ditta ha presentato domanda di autorizzazione ai sensi della L.239/2004 per lo stoccaggio dei prodotti ottenuti dal recupero delle acque di sentina;

sono stati raccolti, a seguito dell'avvio del procedimento, i pareri favorevoli delle amministrazioni interessate ovvero ritenuti acquisiti favorevolmente;

nel già citato provvedimento A.I.A. n.990/2011 si legge che i prodotti idrocarburici che, a valle dei processi di trattamento rispondono alle specifiche chimico – merceologiche fissate nel provvedimento stesso, possono essere gestiti come prodotti destinati alla vendita:

- a soggetti terzi che producono miscele di oli combustibili destinati alla combustione;

- a soggetti terzi che impiegano gli stessi per usi non combustibili quali, ad esempio, la produzione di argilla espansa

### DISPONE

per quanto in premesse specificato e che si intende integralmente richiamato, di:

- **autorizzare** ai sensi dell'articolo 1, comma 56 della Legge 23 .08.2004, n. 239 la **A.O.C. S.R.L** ad istituire presso il proprio sito di Genova Porto, Calata Oli Minerali un deposito per lo stoccaggio di idrocarburi fiscalmente assimilabili ad olio combustibile ATZ (come da domanda A.O.C.) della capacità di **mc 600**, destinando allo scopo **4 serbatoi** della capacità di mc.150 cadauno, contrassegnati con le lettere D8 – D10 – D15 – D16;
- **autorizzare** l'ampliamento della capacità di stoccaggio a **mc.1200** mediante la destinazione di **4 serbatoi** della capacità di mc. 150 cadauno, identificati con le lettere D1, D2, D3 e D4

### La Società dovrà:

1. **inoltrare** alla Provincia richiesta di collaudo delle opere realizzate, dal momento che in conformità a quanto stabilito dall'art.11 del D.P.R.420/94, le stesse non possono essere poste in esercizio in via definitiva prima di essere collaudate;
2. **chiedere**, in attesa del collaudo, che venga autorizzato l'esercizio provvisorio delle opere soggette al collaudo stesso;
3. **esercire** l'attività di deposito di oli minerali nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza e di prevenzione incendi;
4. **presentare** alla Provincia di Genova domanda preventiva di autorizzazione nel caso in cui intenda procedere ad una variazione di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata, anche se il superamento della soglia del 30% dovesse essere realizzato per fasi successive;

5. **comunicare preventivamente** alla Provincia di Genova le modifiche del deposito non soggette ad autorizzazione;
6. **procedere alle eventuali modifiche** indicate al punto precedente nel rispetto delle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza e di prevenzione incendi.

• **trasmettere copia del presente provvedimento:**

- alla A.O.C. S.R.L., presso la sede di Via Carlo Barabino 26/1 – Genova;
- all'Ufficio delle Dogane, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alla Regione Liguria, al Comune di Genova, all'Autorità Portuale di Genova

**2. far inoltre rilevare che:**

- a. contro il presente Provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica del provvedimento medesimo;
- b. la presente autorizzazione è rilasciata a rischio e pericolo del richiedente, fatti salvi i diritti di terzi ed ogni altra autorizzazione e/o concessione necessaria per l'esercizio dell'attività;  
Il Gestore del Deposito dovrà garantire il rispetto di tutte le normative disciplinanti l'attività svolta, con particolare riferimento alla normativa vigente sull'igiene e la sicurezza dei lavoratori.
- c. l'Amministrazione Provinciale non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile per eventuali danni che potessero derivare a terzi.
- d. ai sensi della Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46 del 24.11.2004 la commissione di collaudo sarà composta da tre rappresentanti della Provincia di Genova, di cui uno con competenze tecniche, un rappresentante del Comando dei Vigili del Fuoco e da un rappresentante dell'Agenzia delle Dogane. La commissione sarà nominata con apposito decreto del Presidente della Giunta Provinciale.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento del provvedimento medesimo.

Copia conforme all'originale ad uso  
amministrativo composto da N. 4  
pagina.  
Genova, 2/5/2011



IL DIRETTORE  
IL RESPONSABILE D'UFFICIO

Il Direttore  
(Dr. Paolo Sinisi)



IN PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE  
DELLA PROVINCIA PER 15 GIORNI .....

28 APR. 2011